

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita una fondazione denominata **"Fondazione Archeologia Arborea ETS"**.

La Fondazione, che risponde allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), dal Codice Civile e dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 361/2000, è regolata in conformità a principi e disciplina del c.d. Terzo Settore.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Archeologia Arborea ETS"; nelle more, continuerà ad operare sotto la precedente denominazione "Archeologia Arborea - Fondazione Regionale - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in forma abbreviata "Fondazione Archeologia Arborea ONLUS" e sarà retta dallo statuto previgente.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Città di Castello, Vocabolo San Lorenzo di Lerchi s.n.c., all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Gestione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Articolo 3 - Durata

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Attività e scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, lettere e), f), ed h) del D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

La Fondazione persegue in particolare finalità di promozione e salvaguardia delle biodiversità vegetali, muovendo dal sostegno, dall'implementazione e valorizzazione della Collezione Archeologia Arborea conferita in sede di costituzione dell'ente, e ricerca, studia e documenta il contesto cui si sono legate diffusione e scomparsa delle varietà vegetali.

La Fondazione è destinata pertanto ad operare nei settori della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, né direttamente né indirettamente, neppure nei casi di scioglimento individuale di eventuali rapporti partecipativi, in qual-

ALLEGATO "B"	N.
REP.	203224/20658
DEL 30 GENNAIO 2023	

siasi forma configurati.

Articolo 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 6, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Al solo fine del perseguimento del proprio oggetto, la Fondazione potrà inoltre:

- a)** stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà e di ogni altro diritto reale, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, la raccolta di fondi;
- b)** amministrare e gestire i beni in titolarità e in godimento, a qualsiasi titolo posseduti o detenuti;
- c)** stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività, purché sia assicurato il pieno rispetto delle finalità istituzionali della fondazione;
- d)** partecipare ad associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- e)** promuovere e organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- f)** svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 6 - Fondatori e Partecipanti

Partecipano alla Fondazione:

- i Fondatori, alla data odierna: **DALLA RAGIONE Isabella**, nata a Sansepolcro il giorno 5 ottobre 1957, codice fiscale DLL SLL 57R45 I155W; **GROSSI Gaia**, nata a Perugia il giorno 27 settembre 1949, codice fiscale GRS GAI 49P67 G4780; **ZIZZARI Valerio**, nato a Terni il giorno 15 gennaio 1978, codice fiscale ZZZ VLR 78A15 L117A; **"SOCIETA' AGRICOLA GINEPRETA CIMICCHI S.A.S. DI CIMICCHI EMILIO E C."**, con sede in Orvieto (TR), Piazza **Clementini** n. 3, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dell'Umbria al n. d'iscrizione e codice fiscale 01419360555, n. R.E.A. TR-95568;
- **"VALFRUTTA FRESCO S.p.A."** con sede in Villanova di Castenaso, Via B. Tosarelli n. 155 - Villanova di Castenaso, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al n. di iscrizione e codice fiscale 02872881202, capitale sociale Euro 500.000 (cinquecentomila);
- **KEMON S.p.A.** con sede in San Giustino, Via Mattei n. 35, iscritta nel Registro delle Imprese dell'Umbria al n. di iscrizione e codice fiscale 00237580543, capitale sociale Eu-

ro 1.040.000,00 (unmilionequarantamila);

- **Linda RHODES**, nata negli Stati Uniti d'America il 25 settembre 1942.

- i Partecipanti: alla data odierna nessuno.

La Fondazione è aperta alla partecipazione di terzi soggetti rispetto agli intervenuti in sede di costituzione, i quali possono parimenti assumere la qualità di Fondatore o Partecipante.

6.2 Assume veste di Fondatore ogni soggetto che ne faccia richiesta il quale, previa adesione alle norme del presente Statuto e previo nulla osta del Comitato Scientifico, sia nominato tale dal Consiglio di Gestione in ragione del versamento in favore della Fondazione di un ammontare di importo pari almeno al valore minimo di conferimento, in sede di costituzione determinato in Euro 1.000,00 (mille).

Tale importo è suscettibile di aggiornamento, in conformità ai deliberati del Consiglio d'Indirizzo.

6.3 Assume veste di "Partecipante" ogni soggetto il quale, previa adesione a tutte le norme del presente statuto, si impegni a contribuire periodicamente a sovvenire la Fondazione, mediante apporti patrimoniali di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Previo assolvimento dell'impegno stabilito dalla Fondazione, l'ammissione del Partecipante è realizzata per adesione, su domanda dell'interessato rivolta al Presidente. L'iscrizione diventa efficace decorsi 120 (centoventi) giorni dalla domanda; essa è annotata nel Libro dei Partecipanti, a meno che il Consiglio di Gestione, prima della scadenza del suddetto termine, con decisione sinteticamente motivata in coerenza con gli scopi della Fondazione deliberi il rigetto della domanda di ammissione.

Tale eventuale rigetto va comunicato all'interessato, il quale, nei sessanta giorni successivi può chiedere che, sull'istanza, si pronunci il Comitato Scientifico. Salvo che non sia appositamente convocato, in occasione della sua successiva prima convocazione tale Organo delibererà in via definitiva sulla domanda non accolta.

La qualifica di Partecipante spetta per tutto il periodo per il quale questi abbia regolarmente adempiuto agli obblighi assunti nei confronti della Fondazione. Decadono automaticamente dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione per la quale si sono impegnati.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle pregresse obbligazioni assunte.

6.4 Fondatori e Partecipanti non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sulle stesse e sul

patrimonio, nemmeno a seguito della perdita della qualità di Fondatore o Partecipante.

6.5 Partecipanti e Fondatori partecipano alle attività della fondazione operando le attribuzioni patrimoniali per le quali si sono impegnati e attraverso l'intervento ed il voto nell'Assemblea dei Partecipanti e nel Consiglio di Indirizzo, nelle forme di seguito indicate nel presente Statuto.

Hanno individualmente diritto di esaminare i libri sociali; diritto a esercitarsi previa richiesta scritta al Consiglio di gestione, con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame segue presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio. Il richiedente può farsi assistere da professionista di sua fiducia, tenuto a sottoscrivere un impegno di riservatezza, se richiesto. Il richiedente che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri può essere escluso. In ogni caso il richiedente non può trarre copia dei libri sociali.

6.6 Fondatori e Partecipanti restano obbligati a devolvere ad uno o più arbitri conciliatori, determinati nel numero e nominati dal Presidente del Tribunale di Perugia, su istanza della parte più diligente, ogni eventuale controversia derivante o comunque connessa al rapporto instaurato con la Fondazione. Gli arbitri conciliatori decidono senza formalità procedurali, salvo quelle da legge imposte; decidono secondo equità, come arbitratori, intendendosi la determinazione arbitrale come manifestazione congiunta della volontà delle parti litiganti.

Articolo 7 - Patrimonio - Fondo di dotazione

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della stessa.

Esso è costituito:

A) dal fondo di dotazione creato in sede di costituzione, di valore pari ad Euro 81.800,00 (ottantunomilaottocento), attualmente pari ad Euro 555.850,00 (cinquecentocinquantaquemilaottocentocinquanta) comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- suoi incrementi successivi mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari

ri, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti, attribuzioni o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Articolo 8 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione restando necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite; solo per la differenza residua per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Articolo 9 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- Il Presidente;
- il Consiglio di Gestione;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) / il Revisore legale dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore e la Segreteria Amministrativa.

Articolo 10 - Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto:

- dal Presidente;
- dai Fondatori, che intervengono personalmente ovvero tramite un rappresentante permanente, in carica fino a dimissioni dell'incarico, decadenza, rinuncia o revoca da parte del Fondatore di riferimento;

- dal Rappresentante Comune dei Partecipanti.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione o, in via sostitutiva, dall'Organo di controllo, su richiesta motivata di più membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, anche su base informatica, inoltrati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 5 (cinque) giorni prima della data fissata.

Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo hanno diritto di intervento, senza diritto di voto, i membri del Comitato Scientifico, i Partecipanti, il Direttore, se nominato, ed il Revisore.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato almeno una volta l'anno e comunque per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato. In caso d'assenza o impedimento anche del Vice Presidente, se nominato, la riunione è presieduta dal Consigliere d'Indirizzo più anziano d'età.

Il Consiglio è legalmente costituito, secondo gli accertamenti svolti dal Presidente o da chi presiede in sua assenza, quando intervenga almeno un quinto dei suoi componenti. Per le riunioni del Consiglio in seconda convocazione non sono stabiliti quorum costitutivi.

E' consentito l'intervento per delega.

Ciascun Consigliere d'Indirizzo ha diritto a un numero di voti proporzionale al valore del conferimento, stabilito che ogni conferimento in denaro di 1.000,00 (mille) Euro attribuisce diritto ad 1 (uno) voto: il relativo diritto a determinarsi con riferimento alle risultanze documentali alla data dell'adunanza, così come accertate ed attestate dal Presidente ad inizio dei lavori.

Il Rappresentante Comune dei Partecipanti ha diritto a un numero di voti proporzionale al valore delle attribuzioni/sovvenzioni che rappresenta, avendo 1 (un) voto ogni 1.000,00 (mille) Euro di attribuzioni/sovvenzioni: il relativo diritto a determinarsi sulla base delle indicazioni accertate ed attestate dal Presidente ad inizio dei lavori, con riferimento alle risultanze dell'ultimo verbale dell'Assemblea dei Partecipanti.

Salvo quanto in appresso specificato, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti; in caso di parità di voti la deliberazione non è approvata. Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono validamente adottate, anche in se-

conda convocazione, soltanto se riportano la maggioranza di due terzi dei voti espressi e il voto favorevole congiunto di tre quinti dei componenti del Consiglio di Indirizzo e se riscontrano il consenso del Presidente della Fondazione.

Le votazioni sono di norma effettuate a scrutinio palese, salvo diversa forma ordinata dal Presidente con dichiarazione motivata.

Il verbale del Consiglio è redatto da un segretario designato dal Presidente e firmato dallo stesso Presidente e dal Segretario. I verbali devono essere riportati, in ordine cronologico, in apposito registro.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione. In particolare, provvede a:

- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale predisposti dal Consiglio di Gestione;
- approvare il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- valutare il generale andamento della gestione, esaminare e approvare i piani programmatici delle attività, anche strumentali, e il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- aggiornare, sulla base delle proposte ricevute dal Consiglio di Gestione, l'ammontare minimo di conferimento utile per assumere la veste di Fondatore e di Partecipante, ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto;
- decidere di volta in volta il numero dei membri del Consiglio di Gestione e nominarne un terzo dei membri determinandone il compenso. Provvede altresì se del caso a revocare, anche senza giusta causa, i membri del Consiglio di Gestione di sua nomina, ad eccezione di quelli nominati da Enti pubblici;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

Se sussistono Partecipanti, il Consiglio di Indirizzo è preceduto dall'Assemblea di Partecipazione.

Articolo 11- Assemblea di Partecipazione

Alle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione hanno diritto di intervento e di voto i Partecipanti. Hanno diritto di intervento ma non di voto il Presidente, i membri del Comitato Scientifico, il Direttore, se nominato, ed il Revisore.

L'Assemblea di Partecipazione è convocata ogni qualvolta sia convocato il Consiglio di Indirizzo, dovendosi svolgere con priorità temporale nell'immediatezza dello stesso. Si riunisce comunque almeno una volta all'anno.

L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente della Fondazione o, in via sostitutiva, dall'Organo di controllo, su richiesta motivata di più Partecipanti, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, anche su base informatica, inoltrati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire cinque giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Presidente cura che, nei tre giorni antecedenti l'Assemblea, siano disponibili presso la sede della Fondazione tutti i documenti su cui il successivo Consiglio di Indirizzo è chiamato a pronunciarsi.

L'Assemblea di Partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato. In caso d'assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Partecipante più anziano d'età.

Per l'Assemblea di Partecipazione non sono stabiliti quorum costitutivi.

E' consentito l'intervento per delega.

L'Assemblea dei Partecipanti:

- esamina gli argomenti posti all'ordine del giorno del successivo Consiglio di Indirizzo; esprimendo mediante voto a maggioranza parere favorevole o contrario sui risultati complessivi della gestione della Fondazione e circa obiettivi e programmi in concreto sottoposti dal Consiglio di Gestione all'attenzione del Consiglio di Indirizzo;
- vota e nomina il Rappresentante Comune dei Partecipanti deputato a intervenire e votare, senza vincoli di sorta, nel Consiglio di Indirizzo immediatamente di seguito calendarizzato. Risulta eletto colui che avrà riportato la maggioranza relativa dei voti espressi dai presenti. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano.

Le votazioni sono di norma effettuate a scrutinio palese, salvo diversa forma ordinata dal Presidente con dichiarazione motivata. Il verbale del Consiglio è redatto da un segretario designato dal Presidente e firmato dallo stesso Presidente e dal Segretario. I verbali devono essere riportati, in ordine cronologico, in apposito registro.

Ciascun Partecipante, se in regola con i pagamenti dovuti

e/o rispetto agli impegni assunti verso la Fondazione, ha diritto a un numero di voti proporzionale al valore dell'attribuzione/sovvenzione operati, stabilito che per ogni attribuzione/sovvenzione in denaro o di valore pari a Euro 100,00 (cento) spetta 1 (un) voto: il relativo diritto a determinarsi con riferimento alle risultanze del relativo libro alla data del 31 dicembre dell'anno che precede la data dell'adunanza, così come accertato dal Presidente ad inizio dei lavori.

Articolo 12 - Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione si compone di un numero di membri pari a tre, o multipli di tre, individuati e nominati come segue ai sensi dell'art. 26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo Settore:

- 1/3 (un terzo) nominati dal Presidente della Fondazione;
- 1/3 (un terzo) nominati dal Comitato Scientifico;
- 1/3 (un terzo) nominati dal Consiglio di Indirizzo.

In aggiunta ai membri eletti dal Consiglio di Indirizzo, ove dello stesso facciano parte, in qualità di fondatori, uno o più enti pubblici, a ciascuno di questi è data facoltà di nominare un componente del Consiglio di Gestione, se e in quanto, sulla base delle ordinarie procedure di voto, essi non abbiano di già conseguito l'elezione di consiglieri propri fiduciari.

E' in aggiunta membro di diritto permanente del Consiglio di Gestione il Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Gestione dura in carica tre esercizi e fino alla data della riunione del Consiglio di Indirizzo convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I membri del Consiglio di Gestione che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dal Consiglio medesimo, che provvede alla loro sostituzione per cooptazione. I membri del Consiglio di Gestione cooptati restano in carica solo per il periodo residuo del mandato.

Il Consiglio di Gestione si riunisce tutte le volte che lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti con specificazione dell'argomento che si intende discutere.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, e in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal membro più anziano per età.

Le adunanze sono valide quando siano presenti la metà più uno dei membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, senza computare gli astenuti. In caso di stallo de-

liberativo, prevale il voto del Presidente.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Gestione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali si dovrà dare dato atto nei relativi verbali:

a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Gestione, con il voto favorevole di tutti i suoi membri, può delegare proprie attribuzioni, anche per la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, ad uno o più Direttori, anche suoi componenti. Il Consiglio determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Al Consiglio di Gestione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. E esso, in particolare:

a) nomina Fondatori e Partecipanti, aggiornando i relativi elenchi, nel rispetto delle presenti norme statutarie e sulla base delle indicazioni generali stabilite dal Consiglio di Indirizzo. Propone altresì al Consiglio di Indirizzo l'ammontare minimo di conferimento, attribuzione/sovvenzione utile ad acquisire la veste di Fondatore e di Partecipante, determinando l'ammontare periodico degli obblighi di partecipazione;

b) nomina il Vice Presidente della Fondazione tra i componenti del Consiglio medesimo nominati dal Consiglio di Indirizzo, con durata della carica fino a scadenza del Consiglio;

c) ove necessario, nomina il Direttore, determinando ogni elemento del rapporto, fuorché il compenso;

d) redige i bilanci preventivi e consuntivi che accompagnati da una relazione sull'attività e da piani programmatici delle attività, anche strumentali, deposita presso la sede della Fondazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo;

e) provvede ad eventuali alienazioni e reinvestimenti patrimoniali; autorizza se del caso il rilascio di prestiti a breve termine, nei limiti del patrimonio, al solo fine di consentire, sotto qualsivoglia forma, la anticipata disponibi-

lità di contributi accertati, sia pubblici che privati, a favore della Fondazione;

f) delibera ogni operazione di gestione orientata al perseguimento delle finalità della Fondazione, ivi incluse quelle reputate strumentali o accessorie. Nel caso di diminuzione delle risorse previste nei *budget* approvati per le singole iniziative, conseguente ad eventi imprevedibili e/o dovuta a cause di forza maggiore, il Consiglio di Gestione, con deliberazione motivata in ragione del previo consenso espresso da tutti i Fondatori, può disporre l'utilizzazione del patrimonio, determinandone l'entità, sulla base dell'obbligo per i Fondatori consenzienti di provvedere al ripristino del fondo di dotazione entro l'esercizio successivo;

g) istituisce rapporti di natura professionale e di lavoro subordinato.

h) decide sull'esclusione di Fondatori e Partecipanti per inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa per inadempimento agli obblighi assunti nei confronti della Fondazione. Per imprenditori ed enti tale esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- cessazione dell'attività ed estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Articolo 13 - Presidente della Fondazione

Il Presidente convoca e presiede i Consigli di Gestione e di Indirizzo, svolgendo compiti di stimolo dell'attività degli organi collegiali cui partecipa e vigilando sull'andamento generale della Fondazione. Può convocare altresì il Comitato Scientifico, ivi svolgendo funzioni segretariali.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e, in caso di assenza, di impedimento, o comunque per delega, è sostituito con pienezza di poteri, anche rappresentativi, dal Vice Presidente, ovvero ancora dal membro più anziano di età.

Oltre che al Presidente, il potere di rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi spetta congiuntamente a tutti i consiglieri di gestione in carica, ovvero, per essi, al vicepresidente.

Presidente della Fondazione vita natural durante, salvo rinuncia, temporanea o definitiva, è la fondatrice DALLA RAGIONE Isabella. In caso di sua rinuncia temporanea, o in caso di sua morte, subentrerà nelle funzioni, con le sue stesse prerogative, chi sia dalla stessa ovvero dagli eredi all'uopo nominato.

Articolo 14 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un delegato permanente di:

- **"BIOVERSITY INTERNATIONAL"**, corrente in Via dei Tre Denari, 472/A - 00057 Maccarese - Roma;

- **"INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE"**, con sede in Roma - Viale delle Terme di Caracalla, 1 - 00153;

- **"UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA"**, con sede legale in Perugia, Piazza dell'Università n. 1, partita IVA 00448820548 - 06123; nonché da altre persone o enti che abbiano meritoriamente e altamente contribuito al perseguimento degli obiettivi della Fondazione, ovvero si siano parimenti contraddistinti in settori vicini a quelli propri della Fondazione.

La nomina di ulteriori componenti del Comitato Scientifico oltre quelli sopra indicati spetta al Comitato Scientifico medesimo su proposta del Consiglio di Indirizzo.

L'incarico è onorifico, senza limiti di tempo.

Il Comitato Scientifico è convocato per la prima volta dal Presidente della Fondazione, che presenzia alle relative riunioni con funzioni di segretario e senza diritto di voto. E' presieduto dal componente più anziano, o da altro membro da questi delegato, che ne organizza e dirige i lavori.

Il Comitato Scientifico:

- **a)** ha funzioni consultive del Consiglio di Gestione, in relazione all'individuazione e attuazione delle linee programmatiche dell'attività della Fondazione;

- **b)** nomina 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio di Gestione;

- **c)** esprime nulla osta alla nomina di nuovi Fondatori, potendolo negare quando, a suo insindacabile giudizio, espresso a maggioranza semplice e senza necessità di motivazione, la ritenga incompatibile o anche solo inopportuno rispetto alle finalità della Fondazione.

- **d)** decide in ordine alla richiesta di ammissione di Partecipanti denegata dal Consiglio di Gestione, se la decisione di quest'ultimo sia contestata dal richiedente.

Il Comitato Scientifico, su proposta del Consiglio di Gestione, decide anche sull'esclusione di Fondatori e Partecipanti per condotta incompatibile con le finalità della Fondazione.

Articolo 15 - Organo di Controllo/Revisore Unico

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Il Revisore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, dell'Assemblea dei Partecipanti e del Consiglio di Gestione.

Ciascun Fondatore, come pure almeno tre Partecipanti congiun-

tamente, possono denunciare fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, il quale deve indagare senza ritardo sugli stessi e deve tenerne conto nella relazione al Consiglio di Indirizzo, presentando le sue conclusioni al riguardo.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare in apposito Libro.

Spetta al Revisore un compenso, comprensivo delle spese necessarie per l'espletamento della funzione. Esso è determinato dal Consiglio di Indirizzo.

Articolo 16 - Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 17 - Vigilanza - Norme di chiusura e transitorie

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Isabella Dalla Ragione

Paolo-Efisio Anedda Angioy - Notaio

IO SOTTOSCRITTO DOTT. PAOLO EFISIO ANEDDA ANGIOY, NOTAIO IN
PERUGIA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMA-
TICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA
RACCOLTA. PERUGIA 28 FEBBRAIO 2023.